



# COMUNE DI MARA

## Provincia di Sassari

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 30/12/2022

**OGGETTO:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 e SS.MM. E II. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021.

L'anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di Dicembre alle ore 17:32, dietro regolare avviso di convocazione, si è riunito in modalità mista, con alcuni in presenza e altri in video conferenza, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CHESSA PAOLO	SI
FIORI ANTONIO	SI
MANAI VITTORIO	NO
MARIANI ANTONIO	NO
MONNI CRISTINA	SI
NUGHES MARCELLO	NO
NUGHES PIETRO	NO
PIU CHRISTIAN	SI
SALARIS RICCARDO	SI
TOLA BASTIANO	NO

Presenti n° 5 Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Comunale ZANDA MONICA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente CHESSA PAOLO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n.34 del 27/08/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/09/2017 ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 23/09/2016"

**TENUTO CONTO** che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”

**CONSIDERATO CHE, la partecipazione di codesto Comune di Mara all'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna, non è oggetto di rilevazione, poiché si tratta di Ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto. Tale condizione era stata evidenziata anche nel Piano di razionalizzazione di cui alla delibera di C.C. n.34 del 27/08/2015;**

**CONSIDERATO CHE** con nota prot. 01/2019 registrata al protocollo di codesto Comune al prot. n. 88 del 08/01/2019, **il GAL Logudoro Goceano S.C.** a R. L. rende nota la connotazione dello stato giuridico del medesimo quale “Associazione Riconosciuta” che ne determina, pertanto, la condizione di Organismo di Diritto Pubblico tramite il rispetto della Normativa vigente in merito.

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della

presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**TENUTO CONTO** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**PRESO ATTO** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**Ricordato** che per le medesime finalità, in precedenza le pubbliche amministrazioni erano state chiamate alla predisposizione ed attuazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che, nel caso di questo Comune, aveva comportato l'approvazione dei seguenti provvedimenti:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27.08.2015 era stato approvato il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.2017 si è proceduto all'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii.;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2019 si è proceduto all'approvazione della ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii.;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.02.2020 si è proceduto all'approvazione della ricognizione delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii.;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Presenti e Votanti n° 5;

Con voti favorevoli n° 5, espressi nelle forme di legge:

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa e qui implicitamente riportate e trasposte, la *Revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021*, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che risulta riportata nella scheda di rilevazione alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO** che è confermato il **mantenimento** delle seguenti partecipazioni societarie:

- **ABBANO S.P.A.**

**di dare atto** che:

- L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS), istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

- Il GAL Logudoro Goceano non rientra nel campo di applicazione dell'art. 20 del TUSP, per le motivazioni riportate in premessa;

**DI APPROVARE** il seguente allegato:

- Scheda di rilevazione della partecipata al 31/12/2021

redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;

**DI PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

**DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

**DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

**CHE L'ESITO** della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss. mm. ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss. mm. ii.;

**CHE LA** deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Con separata votazione, espressa nelle forme di legge (voti favorevoli n. 5), delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, in ordine alla proposta n.ro 753 del 05/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CHESSA PAOLO** in data 23/12/2022.

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 753 del 05/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CHESSA PAOLO** in data 23/12/2022.

---

#### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente	Il Segretario Comunale
<b>CHESSA PAOLO</b>	<b>ZANDA MONICA</b>

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 7**

Il 10/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 61 del 30/12/2022 con oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 e SS.MM. E II. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da **CHESSA PAOLO** il 10/01/2023.